



Prot. n. 0054500
del 21/03/2007

OGGETTO: Condonò, edilizio disciplinato dalla L.R. 29 ottobre 2004, n. 23 - Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 23/2004 e dell'art. 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003 convertito in Legge n. 326/2003.

Il Comune chiede “per quanto concerne il Condonò Edilizio disciplinato nella Regione Marche dalla L.R. n. 23/2004, la corretta applicazione dell'art. 2 per le opere oggetto di Condonò Edilizio ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ecc. e se tali opere devono essere sottoposte anche al procedimento della verifica di conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (lett. d, comma 27, art. 32, del D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/2003)”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

La Regione Marche con la legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23, ha disciplinato “le condizioni ed i procedimenti per la sanatoria degli abusi edilizi” in attuazione dei principi di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 (vedi art. 1).

La L.R. n. 23/2004 con l'art. 2 ha in parte modificato le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria dei vari tipi di opere abusive di cui al comma 27 dell'art. 32 della legge n. 326/2003. In particolare l'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 23/2004 richiama l'art. 32, comma 27, lett. d) della legge n. 326/2003 solo per quanto concerne l'elencazione dei vincoli ivi contenuta, specificando che tra questi impediscono la sanatoria solo quelli che comportano “inedificabilità” e non quelli di semplice tutela e tralasciando il riferimento alla non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Pertanto in base alla predetta norma di legge regionale le opere abusive sono sanabili indipendentemente dal fatto che siano o meno conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e, conseguentemente, non devono essere sottoposte al procedimento della verifica di conformità a queste.